

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler
Dr. Stefan Sandrini
Dr. Stefan Engele

Dr. Martina Malfertheiner
Dr. Birgit Bragagna
Rag. Stefano Seppi
Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malfertheiner
Dr. Alfredo Molinari
Dr. Verena Klauser

Mitarbeiter - Collaboratori

Dr. Karoline de Monte
Dr. Matthias Sepp

Dr. Georg Gasser

Circolare

numero:	62i
del:	2014-07-07
autore:	Bernhard Kröss

A tutti gli autotrasportatori con veicoli con massa pari o superiore a 7,5 tonnellate

Credito di imposta per accise sul gasolio da trazione - 2° trimestre 2014

Come già comunicato¹, dal 2013 sono state modificate le scadenze² per la richiesta del beneficio del credito di imposta sul “maggior onere” causato dall’aumento dell’accisa sul gasolio da trazione³.

1 Credito di imposta

Il credito di imposta è calcolato per 1.000,00 Litri di gasolio da trazione consumato:

Trimestre	Euro per 1.000 litri	Periodo	Norma
1° trimestre 2014	214,18609	01.01.2014 – 31.03.2014	Nota n° 35204 del 27.03.2014 Agenzia Dogane
2° trimestre 2014	216,58609	01.04.2014 – 30.06.2014	Nota n° 68241 del 27.06.2014 Agenzia Dogane

2 Beneficiari

Possono beneficiare del credito di imposta:

- gli esercenti l'attività di autotrasporto merci⁴ con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5t:
 - autotrasportatori conto terzi: condizione essenziale per il riconoscimento del credito d'imposta è l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori conto terzi;
 - autotrasportatori conto proprio: condizione essenziale per il riconoscimento del credito d'imposta è il possesso della licenza di autotrasportatore. Possono beneficiare del credito d'imposta anche particolari mezzi di trasporto, quali camion frigoriferi, autocarri con betoniera e simili, qualora si sia in possesso della licenza di trasporto in conto proprio.⁵

1 Vedasi nostra Circolare n. 38 del 07.04.2014

2 D.L. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, Cfr. Nota 22756 del 24.02.2012 e 37909 del 26.03.2012 dell'Agenzia delle Dogane

3 “Caro petrolio”

4 Art. 1 c. 2 DPR 277 del 09.06.2000

5 Comunicazione nr. 45963 del 20.04.2012 lett. D) dell'Agenzia delle Dogane

2. gli enti pubblici e le imprese private esercenti l'attività di trasporto pubblico di vicinato e di linea;
3. gli enti pubblici e le imprese private esercenti l'attività di trasporto pubblico con mezzo a fune.

3 Documentazione

L'effettivo consumo del gasolio deve essere documentato dai beneficiari nei seguenti modi⁶:

- le imprese esercenti l'attività di autotrasporto merci devono dimostrare l'acquisto del carburante tramite fattura;
- tutti gli altri beneficiari possono documentare l'acquisto tramite schede carburanti.

Le fatture e i documenti giustificativi della domanda non devono essere trasmessi all'Agenzia delle Dogane in allegato alla domanda stessa, ma possono essere richiesti da quest'ultima in qualsiasi momento in sede di controllo.

4 La domanda

La domanda deve essere presentata presso l'Agenzia delle Dogane entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare⁷.

Il Software per la stesura della domanda può essere scaricato dal sito dell'Agenzia delle Dogane⁸.

La domanda deve essere compilata e trasmessa:

- tramite l'apposita dichiarazione stampata e consegnata insieme ai relativi dati salvati su CD Rom, DVD oppure USDB stick al competente Ufficio Doganale
- telematicamente tramite il Servizio Telematico E.D.I.⁹ all'Agenzia delle Dogane.

Le imprese di trasporto comunitarie (non italiane) dovranno invece inviare la domanda all'Ufficio delle Dogane di Roma 1¹⁰.

A tal proposito è necessario richiedere in precedenza all'Agenzia delle Dogane le credenziali di accesso e la generazione di un ambiente sicuro per eseguire la firma digitale.

Siamo disponibili ad inoltrare la domanda per i nostri clienti. A tal fine è necessario che ci facciate pervenire i documenti del 2° trimestre 2014 **entro il 17 luglio 2014**, in modo da poter predisporre ed inviare la domanda elettronicamente nei termini previsti.

5 Rimborso

La restituzione del credito può avvenire tramite compensazione in F24 ovvero tramite bonifico bancario.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile¹¹ ai fini IRPEF/IRES, ma sconta l'IRAP.

⁶ Comunicazione nr. 36996 del 26.03.13 dell'Agenzia delle Dogane

⁷ Art. 3, comma 1, del DPR 277 del 09.06.2000

⁸ www.agenziadogane.gov.it. Si clicca su "Accise" e poi su "Benefici per il gasolio da autotrazione"

⁹ Comunicazione nr. RU 59316 del 07.05.2010 dell'Agenzia delle Dogane

¹⁰ Comunicazione nr. 37909 del 26.03.2012 dell'Agenzia delle Dogane

¹¹ Art. 2 del D.P.r. 277/2000

5.1 Compensazione in F24

Il credito può essere concesso dagli Uffici finanziari esplicitamente oppure per silenzio-assenso. Se dopo 60 giorni dalla consegna della domanda non si riceve alcuna risposta, la stessa si considera accettata per silenzio-assenso.

Il credito di imposta potrà quindi essere utilizzato in compensazione dallo scadere dei 60 giorni dall'invio della domanda¹² fino al 31.12 dell'anno successivo¹³.

Se la compensazione non si dovesse effettuare entro questo arco di tempo, deve essere richiesto entro il 30.6 dell'anno successivo il rimborso delle eventuali eccedenze non compensate.

Dal 2012 è stato abolito il limite di compensazione massimo di 250.000 Euro per questo credito di imposta.¹⁴

Per la fruizione della compensazione di tale credito con il modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740 con indicazione dell'anno nel quale è stata fatta la compensazione.

Il credito di imposta riconosciuto deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

5.2 Accredito sul conto corrente bancario

Se i beneficiari intendono ottenere da parte dell'Agenzia delle Dogane l'accredito del credito d'imposta direttamente sul conto corrente bancario, dovranno obbligatoriamente indicare nella domanda gli estremi del c/c bancario su cui effettuare il bonifico, con rispettivi codici BIC ed IBAN.

6 Scadenze

Si elencano qui di seguito le scadenze:

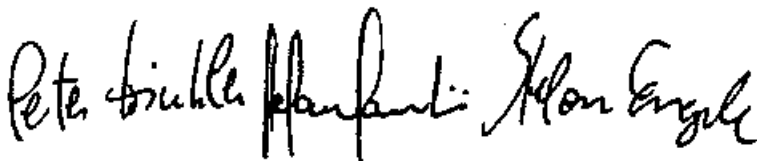
Trimestre	Consegna	Compensazione		Rimborso
		da	a	
Gennaio, Febbraio, Marzo 2014	30.04.2014	29.06.2014	31.12.2015	30.06.2016
Aprile, Maggio, Giugno 2014	31.07.2014	29.09.2014	31.12.2015	30.06.2016
Luglio, Agosto, Settembre 2014	31.10.2014	30.12.2014	31.12.2015	30.06.2016
Ottobre, Novembre, Dicembre 2014	31.01.2015	01.04.2015	31.12.2016	30.06.2017

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



Allegati

- 1) Delega per la richiesta del credito di imposta per accise sul gasolio da trazione
- 2) Distinta da completare per la richiesta del credito di imposta per accise sul gasolio da trazione

¹² Art. 4, comma 2, del DPR 277/2000

¹³ Art. 4, comma 3, del DPR 277/2000

¹⁴ Art. 61, comma 2, del DL 1/2012

Compilare formulario, stampare su stampante PDF ed inoltrare a WINKLER & SANDRINI

Denominazione
luogo e indirizzo:

Persona di riferimento.
telefono e E-Mail:

Winkler & Sandrini
Fax: 0471 062829
e-mail: info@winkler-sandrini.it

Oggetto: Credito di imposta per accise sul gasolio da trazione - 2° trimestre 2014

con la presente conferiamo incarico al vostro Studio di compilare la domanda per la richiesta del credito di imposta per accise sul gasolio da trazione e di trasmetterla elettronicamente all'Agenzia delle Dogane.

Documenti necessari sono:

- Copia di tutte le fatture per gasolio da trazione
- Allegata distinta per la richiesta del credito di imposta per accise sul gasolio da trazione completata, con indicazione della targa del camion, dei dati delle fatture, dell'importo delle fatture, dei chilometri percorsi e dei litri di gasolio consumati

li

Nome/Firma

Periodo dal al

Targa autoveicolo:
Tipo possesso (proprio, leasing, noleggio)

[illegible]

Numero fatture	
----------------	--

Km percorsi

Totale litri consumati	
------------------------	--